



15 SET 2011

*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Servizio I attività liriche e musicali
Prot. CD 14617 / S. 22. 11. 04. 10. 17
Allegati 1

Al la Fondazione Teatro
di San Carlo in Napoli
Via San Carlo, 98F
80132 NAPOLI

OGGETTO: D.M. 14 settembre 2011 - modifiche statutarie

Si trasmette copia conforme del decreto ministeriale di approvazione delle modifiche allo statuto proposte con delibera 19 luglio 2011, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

IL DIRIGENTE
(dr Enrico Graziano)



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

MBAC-UDCM
GABINETTO
0016694-14/09/2011
Cl. 18.00.00/5


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo
MBAC - DG - S
MBAC-DG-SS
DG-SS-SEGR
0014601 15/09/2011 / S. 22.11.04.10.17

Alla Direzione generale per lo spettacolo dal
vivo
SEDE

OGGETTO: Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli – modificazioni dello statuto..

Si trasmette, per il seguito di competenza, il decreto in originale, firmato dal Ministro in data 14 settembre 2011, concernente quanto indicato in oggetto.

IL VICE CAPO DI GABINETTO / VICARIO *AD INTERIM*
Dott. Mario Guarany



PER COPIE *in* CONFORME



*Al Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, ed in particolare l'articolo 10, comma 5;

VISTO il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito in legge 26 gennaio 2001, n. 6, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2010, n. 100;

VISTO lo statuto della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli nel testo approvato con D.M. 18 ottobre 2005;

VISTA la delibera del Commissario straordinario della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli adottata in data 19 luglio 2011 raccolta per notaio Pulcini rep. n. 52500 racc. n. 13175 con la quale sono state proposte modificazioni allo statuto di che trattasi;

RITENUTO di approvare le modificazioni allo statuto, come deliberate in data 19 luglio 2011;


DECRETA

Sono approvate le modificazioni proposte dal Commissario straordinario con delibera adottata in data 19 luglio 2011 allo statuto della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli.

Roma, 17 SET. 2011

IL MINISTRO

Carlo Palau



PER COPIA CONFORME

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

(Art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di luglio.

25 luglio 2011

In Napoli, nel mio studio.

Innanzi a me dott. VINCENZO PULCINI, Notaio in Napoli, con studio ivi alla Via San Giacomo n. 30, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, senza l'assistenza dei testimoni per non averne la parte a costituirsi fatta richiesta,

si è costituito:

- il dott. NASTASI Salvatore, nato a Bari il 14 maggio 1973, in qualità di commissario straordinario, nominato con Decreto Ministeriale del 30 aprile 2010 fino al 31 dicembre 2010, prorogato fino al 31 dicembre 2011 con Decreto Ministeriale del 25 marzo 2011, della "FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO" (che in prosieguo per brevità potrà anche essere chiamata "Fondazione", con sede in Napoli alla Via Vittorio Emanuele III, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 00299840637, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Napoli al n. 637619, Ente Morale eretto in virtù delle disposizioni porta-




Notaio Vincenzo Pulcini

*Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I
di Napoli
Ufficio Territoriale di
NAPOLI 1
Registrato*

in data 28.07.2011

al n. 19667/IT



te dall'art. 1 del D.Lgs. 23 aprile 1998 n. 134, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche l'11 maggio 1999 al n. 1351/218, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, a quest'atto autorizzato dai poteri conferitigli in sede di nomina e confermati con la detta proroga e da delibera n. 47 del 19 luglio 2011 del commissario straordinario che in copia conforme per estratto si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa dispensa avutane dal darne lettura.

Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualità e poteri del costituito il quale, in detta qualità, mi dichiara di agire nell'interesse della detta Fondazione e di voler depositare nei miei atti notarili un documento contenente il nuovo statuto della "FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI".

All'uopo il costituito mi consegna il predetto documento che consiste in nove fogli uso bollo scritti con mezzi elettronici interamente per trentatre facciate e per ventuno righe della trentaquattresima facciata, mentre sono in bianco le rimanenti righe della medesima trentaquattresima facciata e tutte le altre facciate.

Lo scritto non presenta postille, abrasioni, cancellature, correzioni od altri segni visibili.

Io Notaio ritiro detto documento dalle mani del costituito e, previa sottoscrizione del costituito e di me Notaio, lo allego al presente atto sotto la lettera "B", previa dispensa avutane dal darne lettura, con il quale atto verrà sottoposto


alla registrazione ed alla iscrizione dello stesso presso il Registro delle Imprese di Napoli.

Il costituito mi autorizza a rilasciare copia autentica del presente atto in uno agli allegati a chiunque ne faccia richiesta.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 13,25.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed integrato a mano da me notaio ai sensi di legge su di un foglio per tre facciate fin qui.

Firmato: NASTASI SALVATORE - NOTAIO VINCENZO PULCINI




1

RAG.SOC: FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO
C.F. 00299840637
IND. VIA SAN CARLO
NAPOLI

98/F
NA

Allegato 'A'
all'atto
recorde
n. 13175



Il Commissario Straordinario


Delibera n. 47 del 19 luglio 2011

- Visto il D.Lgs. 367/96 e succ. modificazioni;
- Visto il D.M. del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 1/8/2007 prot. 59/DGSV/RIS del 3 agosto 2007 con cui viene nominato Commissario Straordinario il Dott. Salvatore Nastasi;
- Visto il D.M. del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 31 marzo 2011 con il quale è stato prorogato l'incarico del Commissario Straordinario della Fondazione Teatro di S. Carlo di Napoli al 31 dicembre 2011 e comunque non oltre la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione;
- Visto lo Statuto della Fondazione Teatro di S. Carlo approvato con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 18 ottobre 2005;
- Considerata la necessità di apportare delle modifiche per consentire l'aggiornamento dello Statuto di cui al precedente punto;
- Considerata la necessità di regolamentare ulteriormente la partecipazione di intervento dei Soci, al fine di potere consentire l'accesso e la nomina di rappresentanti all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- Alla luce del fatto che la Camera di Commercio di Napoli ha fatto formale richiesta di volere partecipare come Fondatore Pubblico;
- con i poteri del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione di S. Carlo e di autorizzare l'inoltro alle Autorità vigilanti per la sua approvazione.

Dott. Salvatore Nastasi



Protezione N. 52499

io sottoscritto dott. VINCENZO PULCINI, Notaio in Napoli, attesto che
la presente copia fotostatica composta di n. uno fogli
è conforme alle pagine N. 2006/97

del libro VERBALI




della FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI

con sede in NAPOLI VIA SAN CARLO N. 98/F

esibitori da MASTASI SALVATORE NATO A
BARI IL 14 MARZO 1973

della cui identità personale io notaio sono certo ed è stata rilasciata
all' esibitore consapevole delle responsabilità cui può andare incontro

ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
NAPOLI 25 LUGLIO 2011



STATUTO

TITOLO PRIMO = COSTITUZIONE-FINALITÀ-OGGETTO-SEDE

- Articolo 1 -

Fondazione

1.1. Per gli effetti del D.Lgs. 29.6.1996 n. 367 e successive modifiche e integrazioni è costituita la "FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI"

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato.

1.2. La FONDAZIONE è disciplinata dalla normativa del Decreto Legislativo 29.6.1996 n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla specifica normativa delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, nonché dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione allo stesso codice.

1.3. L'attività della FONDAZIONE è regolata da questo Statuto e da eventuali Regolamenti interni.

1.4. La FONDAZIONE svolge la propria attività in Italia e all'estero.

- Articolo 2 -

Diritti quesiti

2.1. La FONDAZIONE subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi di cui l'"Ente Autonomo Teatro di San Carlo" era titolare all'8 maggio 1998.


2.2. In particolare la FONDAZIONE conserva il diritto a percepire i contributi pubblici (statali, regionali e comunali) già spettanti all'Ente Autonomo, fatta salva ogni successiva

diversa determinazione della loro misura.

2.3. La FONDAZIONE continua ad utilizzare, al medesimo titolo dell'Ente Autonomo, il complesso immobiliare costituente il Teatro di San Carlo, che il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 23 della Legge 14.8.67 n. 800, è tenuto a mettere a disposizione della stessa FONDAZIONE per lo svolgimento delle proprie attività.

2.4. Anche ai fini della conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciute dalla legge all'"Ente Autonomo Teatro di San Carlo" la FONDAZIONE pone fra i suoi obiettivi primari, assumendo l'impegno della loro realizzazione, quello:

- a) di inserire nei programmi annuali di attività artistica opere di compositori nazionali;
- b) di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;
- c) di coordinare la propria attività con quella di altri teatri operanti nel settore delle esecuzioni musicali;
- d) di prevedere forme di incentivazione della produzione musicale nazionale nel rispetto dei principi comunitari.



- Articolo 3 -

Sede

3.1. La FONDAZIONE ha sede in Napoli presso il Teatro di San Carlo.

- Articolo 4 -

Finalità e oggetto

4.1. La FONDAZIONE non persegue finalità di lucro; a tale principio consegue il divieto della distribuzione di utili o di altre attività patrimoniali.

4.2. Scopo della FONDAZIONE, attribuito dalla legge e dallo Statuto, è la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici nonché l'educazione musicale della collettività.

4.3. La FONDAZIONE ha specificamente ad oggetto:

- la realizzazione in Italia o all'estero di spettacoli lirici, di spettacoli di teatro musicale, di concerti e di balletti;
- la gestione del Teatro di San Carlo;
- la gestione di altre sedi teatrali e di locali che fossero ad essa affidati per la realizzazione di eventi musicali lirici, sinfonici, corali, teatrali e di danza;
- la salvaguardia e la conservazione del nome, dell'immagine e del patrimonio produttivo, musicale, storico artistico e professionale del Teatro di San Carlo e di ogni manifestazione da esso organizzata o allestita;
- la progettazione e la realizzazione di allestimenti scenici;
- la predisposizione e la gestione delle strutture per la formazione professionale del personale artistico e tecnico;
- la promozione di manifestazioni culturali dirette alla diffusione della musica;
- la promozione della ricerca storico-artistica e scientifica

in campo musicale;

- l'istituzione, l'organizzazione e gestione di un centro di documentazione, di un archivio storico e di un museo storico attinenti l'attività della Fondazione;


- la pubblicazione di opere, con carattere scientifico e divulgativo, che illustrino e documentino la storia della musica, la storia del teatro o specifici eventi artistico-musicali;

- lo svolgimento di qualunque attività rivolta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul grande tema della musica;

- la collaborazione con università, accademie, conservatori, istituzioni concertistiche, centri musicali ed altri teatri lirici, italiani o stranieri, per una fattiva collaborazione, diretta sia alla formazione di musicisti e del personale tutto, sia all'accrescimento delle loro esperienze professionali; ciò anche consentendo stages presso il Teatro di San Carlo od organizzando stages presso altri teatri e centri musicali italiani o stranieri, per il proprio personale;

- attuare e promuovere programmi ed iniziative a sostegno della formazione e dell'istruzione dei giovani, anche collaborando con enti pubblici e/o privati e ricevendo contributi dai medesimi enti;

- attuare e gestire - nei settori del teatro e della musica - in modo diretto o indiretto scuole di ogni ordine e grado nonché, in genere, servizi educativi, culturali e ricreativi;



- predisporre strutture e servizi - nei settori del teatro e della musica - volti ad agevolare l'insediamento ed il consolidamento di iniziative di ricerca scientifica, di insegnamenti superiori, universitari, post-universitari e di formazione professionale in genere, nonché di qualsiasi altra attività finalizzata agli scopi precitati, anche in collaborazione con le Università degli Studi, con Istituti di ricerca pubblici e privati, Fondazioni e Associazioni;
- promuovere e favorire la collaborazione ed uno stabile coordinamento con istituti riconosciuti e operanti nell'ambito della formazione teatrale e musicale, allo scopo di definire ed attuare strategie ed interventi di comune interesse e di omogeneo indirizzo;
- promuovere e curare direttamente od indirettamente la redazione, l'edizione e la distribuzione di periodici, esclusa la stampa di quotidiani, libri, testi, dispense e qualsiasi altro strumento editoriale nei settori del teatro e della musica e più in generale in quello culturale;
- promuovere la realizzazione di una web tv;
- elaborare materiale didattico a sostegno delle iniziative intraprese;
- promuovere ed organizzare mostre, manifestazioni, seminari e convegni, curare ricerche, nonché gestire corsi di formazione professionale nei settori del teatro, della musica e più in generale in quello culturale;

- aderire, collaborare e stipulare convenzioni con organismi ed enti, nazionali ed esteri, che hanno scopo analogo o comunque connesso al proprio e/o svolgono attività nel settore della cultura, dell'arte e dello spettacolo;

- il compimento di ogni attività connessa agli scopi indicati.


4.4. Per la realizzazione delle finalità istituzionali ed in conformità ad esse, la FONDAZIONE può svolgere ogni attività consentita dalla normativa di settore, ivi comprese quelle commerciali ed accessorie tra cui a titolo meramente indicativo attività di merchandising, gestione buvette e ristorazione anche con asporto, etc..

4.5. La FONDAZIONE può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto e quindi:

- fare operazioni economiche, immobiliari, mobiliari e bancarie;

- stabilire forme di collaborazione con altri teatri lirici, università, accademie, conservatori e istituzioni similari, italiane o straniere, per creare programmi comuni finalizzati all'ottenimento di economie di gestione, di miglioramenti della qualità, di ottimizzazione dei servizi, di una migliore formazione del personale;

- assumere partecipazioni non totalitarie in società di capitali, con riferimento privilegiato verso quelle società che svolgono attività connesse a quelle proprie della FONDAZIONE.



4.6. In ogni sua attività, principale od accessoria, la FONDAZIONE opera secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio, coordinando periodicamente le proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.

TITOLO SECONDO = RISORSE

- Articolo 5 -

Patrimonio

5.1. Il patrimonio della FONDAZIONE è costituito:

5.1.a. dai beni e dalle attività che risultano dalla relazione di stima del patrimonio dell'"Ente Autonomo Teatro di San Carlo" redatta ai sensi dell'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo 29.6.1996 n. 367;

5.1.b. dagli apporti dello Stato, della Regione Campania e del Comune di Napoli, specificamente destinati a patrimonio, giusta quanto dispone l'art. 6, comma 2 e 3, del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni;

5.1.c. dall'utilizzazione, senza corrispettivo, del complesso costituente il Teatro di San Carlo;

5.1.d. dalle eventuali contribuzioni della Provincia di Napoli, dei Fondatori Pubblici e dei Fondatori Privati, questi ultimi così come definiti con il successivo art. 8, destinate a patrimonio;

5.1.e. dalle altre somme di danaro e dai beni mobili o immobili pervenuti da donazioni, eredità e legati che l'elargitore o, in mancanza di specifiche indicazioni, il Consiglio di Amministrazione, abbiano destinato a patrimonio. Per i beni immobili si applica, in ogni caso, la disposizione contenuta nel successivo comma 5.2.

5.2. Gli immobili pervenuti alla FONDAZIONE a qualsiasi titolo potranno essere venduti, tranne che non si tratti di cespiti direttamente destinati all'esercizio dell'attività della FONDAZIONE.

- Articolo 6 -

Risorse per la gestione

6.1. Sono destinati alla gestione della FONDAZIONE:

- a) i corrispettivi derivanti dalle attività;
- b) i corrispettivi derivanti dalla utilizzazione da parte di terzi della denominazione "Teatro di San Carlo", dell'immagine del Teatro, della denominazione delle manifestazioni artistiche create dalla FONDAZIONE e concesse per iniziative che siano coerenti con le proprie finalità;
- c) gli avanzi di gestione;
- d) i contributi dello Stato, della Regione Campania e del Comune di Napoli specificamente diretti all'incremento delle risorse per la gestione e quindi non destinati a patrimonio;
- e) gli eventuali contributi della Provincia di Napoli;
- f) le contribuzioni versate dai Fondatori Privati e dai Fon-



datori pubblici, non destinate a patrimonio;

g) le somme versate da Privati Benemeriti e Privati Sostenitori (così come definiti con il successivo art. 9);

h) le erogazioni ottenute a titolo di sponsorizzazione per specifiche manifestazioni o per singole attività.

TITOLO TERZO = INTERVENTO DEI PRIVATI

- Articolo 7 -

I Fondatori Istituzionali

I Fondatori Pubblici ed i Fondatori Privati

7.1. Oltre lo Stato, la Regione Campania e il Comune di Napoli, che sono Fondatori Istituzionali ope legis, è del pari Fondatore Istituzionale chiunque, come la Provincia di Napoli, in conseguenza dell'impegno, contribuisca al sostegno gestionale della FONDAZIONE con versamenti annuali non inferiori al 15% delle erogazioni statali.

7.2. Per conservare la qualifica di Fondatore Istituzionale dovrà essere confermata, biennio per biennio, il proprio obbligo al versamento annuale non inferiore al 15% delle erogazioni statali.

7.3. Fino a quando verrà conservato lo status di Fondatore Istituzionale, si avrà diritto a nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi e con le modalità dettate dal successivo articolo 16.

7.4. Oltre lo Stato, la Regione Campania, il Comune di Napoli possono concorrere a sostenere la FONDAZIONE soggetti privati

e pubblici italiani o stranieri.

7.5. I soggetti di cui al comma 7.4. sono, tra gli altri ed a titolo esemplificativo, la C.C.I.A.A. di Napoli e gli enti pubblici (diversi dallo Stato, dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli) che assicurino apporti alla gestione ed al patrimonio della Fondazione, nonché i soggetti privati, italiani, stranieri e le società che assicurino anche esse apporti alla gestione ed al patrimonio della Fondazione.

7.6. I soggetti pubblici e privati di cui ai commi 7.4. e 7.5 vengono convenzionalmente indicati in questo Statuto rispettivamente come Fondatori Pubblici e Fondatori Privati.

7.7. L'apporto al patrimonio dei Fondatori Pubblici e dei Fondatori Privati non può superare cumulativamente la misura del 40% del patrimonio della FONDAZIONE.

7.8. I soggetti diversi dai Fondatori Istituzionali possono appartenere a quattro categorie:

- quelli che concorrono alle spese di gestione ed al patrimonio della FONDAZIONE con le modalità indicate nel successivo articolo 8 e che vengono convenzionalmente indicati come Fondatori Pubblici o Fondatori Privati;
- quelli che sostengono con contribuzioni, quantitativamente differenziate le attività del Teatro San Carlo, quale massima espressione della FONDAZIONE, con le modalità indicate nel successivo articolo 9, vengono denominati in questo Statuto rispettivamente Benemeriti e Sostenitori.



I Fondatori Pubblici ed i Fondatori Privati

8.1. Sono Fondatori Pubblici e Fondatori Privati quei soggetti che assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo secondo le norme di cui all'art. 10 del D.Lgs. 367/96 e successive modifiche e integrazioni e alla normativa delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche.

8.2. Per raggiungere l'entità dell'apporto indicato al precedente comma 8.1, i Fondatori Pubblici ed i Fondatori Privati possono essere più di uno. In tale caso il gruppo dei Fondatori Pubblici e dei Fondatori Privati interessati devono dichiarare per atto scritto, con sottoscrizione autenticata per i Fondatori Privati, di voler concorrere collettivamente alla gestione della Fondazione nella misura economica indicata od in una misura superiore, per almeno due anni consecutivi. Ciascun Fondatore Pubblico o Privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

8.3. Anche nel caso in cui il Fondatore Pubblico od il Fondatore Privato disposto all'erogazione di cui al comma 8.1. sia uno soltanto, l'impegno al versamento per almeno due anni consecutivi dovrà essere reso nelle forme previste dalla legge vigente.

8.4. Il Fondatore Pubblico o Privato unico od il gruppo di Fondatori Pubblici e Fondatori Privati, che si siano impegnati a versare, per almeno due anni consecutivi, quanto previ-

sto al comma 8.1. per la gestione dell'attività della Fondazione, possono nominare un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

8.5. L'ammontare dell'apporto annuo dei Fondatori Pubblici e dei Fondatori Privati in misura non inferiore a quanto stabilito al comma 8.1., va verificato, biennio per biennio, con riferimento od all'anno in cui avviene l'ingresso nella Fondazione oppure all'anno in cui avviene la riconferma dello status di Fondatori Pubblici e di Fondatori Privati per gli altri soggetti.

8.6. La permanenza nel Consiglio di Amministrazione di rappresentanti nominati dai Fondatori Pubblici e dai Fondatori Privati è subordinata all'erogazione dell'apporto annuo per la gestione della Fondazione. In conseguenza, venendo meno l'erogazione, il rappresentante dei Fondatori Pubblici o Privati decade dalla carica a prescindere dalla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione cui ha avuto accesso ed è sostituito con le modalità di cui al successivo comma 16.2.

8.7. Al decorso del biennio per il quale il Fondatore Pubblico o Privato unico od il gruppo di Fondatori Pubblici e/o Privati si sono impegnati all'erogazione di cui al comma 8.1. per la gestione della Fondazione, il diritto di tenere un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione viene meno, salvo che l'impegno non venga rinnovato per un altro biennio con le modalità di cui ai commi 8.2. e 8.3.



8.8. Per il biennio nell'ambito del quale un gruppo di Fondatori Pubblici e/o Privati si è impegnato al versamento di cui al comma 8.1. la qualifica di Fondatore Pubblico e Fondatore Privato compete a ciascun componente del Gruppo.

8.9. Di ciascuna accettazione di concorso patrimoniale e finanziario da parte dei Fondatori Pubblici e dei Fondatori Privati, nonché dei diritti, degli obblighi e degli impegni da essi assunti, la FONDAZIONE dovrà dare atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e verrà trasmessa all'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo.

8.10. I versamenti per contributi, sia in conto gestione che in conto patrimonio, sono irripetibili da parte di tutte le categorie previste nello Statuto della Fondazione così come già previsto dal successivo comma 12.3.

- Articolo 9 -

Benemeriti e Sostenitori del Teatro di San Carlo

9.1. Sono Benemeriti e Sostenitori del Teatro di San Carlo quei soggetti che intervengono con contributi economici a sostegno delle attività della Fondazione ed i cui versamenti vengono quindi tutti destinati alle risorse per la gestione.

9.2. Sono considerati Benemeriti ed assumono tale qualifica i soggetti che intervengono per sostenere la gestione della Fondazione con contributi annuali di importo non inferiore a 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro.

9.3. Sono considerati Sostenitori ed assumono tale qualifica

i soggetti che intervengono per sostenere la gestione della Fondazione con contributi annuali di importo non inferiore a 15.000,00 (quindicimila/00) euro.


- Articolo 10 -

Normativa per l'acquisto dello status

di Fondatore Pubblico e Privato

10.1. Possono assumere lo status di Fondatori Pubblici e Privati coloro i quali ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE. La domanda, a pena di non accettazione, deve contenere:

- a) tutte le notizie necessarie a consentire una perfetta conoscenza: della persona fisica, della struttura giuridica ed imprenditoriale delle società, della natura e struttura degli enti pubblici o privati;
- b) l'ammontare delle contribuzioni che i Fondatori Pubblici e Privati intendono destinare a patrimonio e di quelle che, nel rispetto sia dei minimi sia delle modalità di cui all'articolo 8, intendono effettuare per la gestione;
- c) l'obbligo ad effettuare i versamenti annuali nei termini che ciascun soggetto deve precisare nella domanda; la FONDAZIONE, per esigenze di programmazione e di bilancio, può indicare i periodi dell'anno entro cui le domande devono pervenire ed i versamenti essere effettuati;
- d) il numero di anni per i quali viene assunto l'obbligo alla contribuzione per la gestione, che per i Fondatori Pubblici e



Privati, giusta quanto indicato al precedente comma 8.1., non può essere inferiore a due.

10.2. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, che può chiedere qualunque documento integrativo per una compiuta istruttoria della domanda, ivi incluse (ove sia ritenuto opportuno o sia richiesto dalla normativa in materia) l'esibizione di certificazioni antimafia.

10.3. La deliberazione che l'Organo Amministrativo assume per l'ingresso di Fondatori Pubblici e Privati, deve essere presa nell'osservanza delle disposizioni contenute nel comma 8.9.

- Articolo 11 -

Riconoscimento e perdita dello status

11.1. Lo status di Fondatore Pubblico e Privato si acquista con la comunicazione di accettazione da parte della FONDAZIONE e con il versamento della somma dovuta per il primo anno.

11.2. Lo status di Benemerito e di Sostenitore viene riconosciuto con determinazione del Sovrintendente, effettuati gli accertamenti che riterrà opportuni e constatato il versamento dei contributi di cui ai commi 9.1., 9.2. e 9.3. per almeno una annualità.

11.3. Lo status di Fondatore Pubblico e Privato, di Benemerito e di Sostenitore si perde:

a) con il decorso degli anni per i quali il soggetto si è impegnato alle contribuzioni;

b) nel caso in cui, decorsi trenta giorni da quello indicato per ciascun anno, non si sia provveduto al versamento delle somme promesse, pur in assenza di messa in mora da parte della FONDAZIONE.


- Articolo 12 -

Publicizzazione dello status e ripetizione dei versamenti

12.1. Lo status di Fondatore Pubblico e Privato, di Benemerito e di Sostenitore consente ai titolari di rendere nota tale loro qualità in ogni forma consentita che sia consona al prestigio ed alla rilevanza storica e culturale della Fondazione Teatro di San Carlo. Il Consiglio di Amministrazione può quindi chiedere l'immediata interruzione (anche attraverso il sequestro di materiali) di forme di publicizzazione delle qualità di Fondatore Pubblico, Privato, di Benemerito e di Sostenitore che possano apparire lesive del nome della FONDAZIONE, del Teatro e delle loro manifestazioni culturali.

12.2. Venuto meno lo status di Fondatore Pubblico e Privato, di Benemerito e di Sostenitore del Teatro di San Carlo per le cause indicate al comma 11.3. è interdetta, in qualunque forma, la prosecuzione della sua utilizzazione.

12.3. I Fondatori Pubblici e Privati, i Benemeriti ed i Sostenitori non possono in alcun caso ripetere i contributi versati, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio della FONDAZIONE.



- Articolo 13 -

Libro dei Fondatori e Regolamento

13.1. Il Consiglio di Amministrazione tiene un aggiornato registro dei Fondatori con ogni notizia ad essi relativa.

13.2. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, nell'osservanza di questo Statuto, del D.Lgs. 29.6.1996 n. 367 e successive modificazioni e integrazioni alla normativa delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, può emanare uno o più regolamenti diretti a disciplinare le figure e le attività dei Fondatori Pubblici e Privati nonché quelle dei Beneficenti e dei Sostenitori del Teatro di San Carlo ed infine il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO QUARTO = ORGANI DELLA FONDAZIONE

- Articolo 14 -

Indicazione degli organi

14.1. Sono organi della FONDAZIONE:

- A) il Presidente;
- B) il Consiglio di Amministrazione;
- C) il Sovrintendente;
- D) il Collegio dei Revisori.

14.2. I componenti degli organi della FONDAZIONE di cui alle lettere "A", "B" e "D" del comma 14.1. non rappresentano coloro che li hanno designati o nominati, né rispondono ad essi.

- Articolo 15 -


Il Presidente ed il Vice Presidente od i Vice Presidenti

15.1. Il Presidente della FONDAZIONE è il Sindaco di Napoli.

15.2. Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della FONDAZIONE;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
- c) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- e) sovrintende al buon andamento delle attività della FONDAZIONE;
- f) cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- g) adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio.

15.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti. Di fronte a terzi, al Conservatore dei Registri Immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di uno qualunque dei soggetti indicati in precedenza basta a fare presumere l'assenza o l'impedimento di quelli che lo precedono nell'ordine sopra descritto ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.



Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

16.1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Sindaco della Città di Napoli che ne è Presidente.

Gli altri componenti sono nominati:

- a) uno dall'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo;
- b) uno dalla Regione Campania;
- c) due dai legali rappresentanti dei soggetti Fondatori Istituzionali non ope legis;
- c) due dai legali rappresentanti dei soggetti Fondatori Pubblici e Privati nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materie di Fondazioni Lirico-Sinfoniche.

16.2. Qualora i soggetti Fondatori Istituzionali, Pubblici e Privati, così come individuati al precedente comma, vengano meno o non siano in grado di esercitare il potere di nomina dei restanti componenti del Consiglio d'Amministrazione di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 16.1., per difetto dei presupposti stabiliti dalle vigenti disposizioni, nell'osservanza di quanto disposto al precedente comma 8.6., nonché al fine di mantenere nel numero di sette i componenti dello stesso Consiglio, il potere di nomina viene attribuito, nell'ordine, uno al Comune di Napoli, uno alla Regione Campania ed i restanti alla Autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Tuttavia, i componenti così nominati de-

cadono, nell'ordine inverso, al momento in cui il sopravvenuto verificarsi dei presupposti di cui sopra consente ai Fondatori Pubblici e Privati di procedere alle nomine ai sensi delle lettere c) e d) del precedente comma 16.1.

16.3. Per la nomina e la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito nella Legge 15 luglio 1994 n. 444.


- Articolo 17 -

Requisiti dei componenti dei Consigli di Amministrazione

17.1. Tutti i soggetti designati per il Consiglio di Amministrazione debbono essere scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, avuto anche riguardo al settore specifico di attività della FONDAZIONE.

17.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono inoltre possedere il requisito della notoria onorabilità. In conseguenza non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c.

17.3. Nella prima riunione successiva alla nomina, il Consiglio di Amministrazione verifica che i propri componenti siano in possesso dei requisiti richiesti dal precedente comma 17.2. e, in caso di verifica negativa, ne notifica formalmente le motivazioni sia agli interessati (che potranno entro quindici giorni presentare controdeduzioni), sia ai soggetti



da cui la nomina proviene. Trascorso tale termine il Consiglio ne dichiara la decadenza, notificandola ai soggetti da cui la nomina proviene al fine di promuoverne la sostituzione.

17.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- se nel corso del mandato si determini a loro carico una delle ipotesi previste dal comma 17.2.

- se siano assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al momento in cui ha avuto notizia dell'evento che è causa della decadenza.

17.5. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente od indirettamente), interessi in conflitto con quelli della FONDAZIONE. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

- Articolo 18 -

Durata in carica dei componenti

del Consiglio di Amministrazione

18.1. Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, dura in carica quattro anni a far data dalla prima

riunione del Consiglio stesso.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione possono essere riconfermati, senza soluzione di continuità.

I Consiglieri espressione dei Fondatori Pubblici e Privati, così come individuati al precedente comma 16.1.c, durano in carica per il residuo periodo del quadriennio nell'ambito del quale sono stati nominati.

18.2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri nel corso del quadriennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare, fermo rimanendo quanto disposto al precedente comma 16.2.. Il nuovo consigliere scade con i consiglieri in carica.


- Articolo 19 -

Attribuzioni e poteri del Consiglio di Amministrazione

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della FONDAZIONE.

19.2. Il Consiglio:

- a) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o da questo Statuto ad altro organo;
- b) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della FONDAZIONE;
- c) approva il bilancio preventivo e quello di esercizio;
- d) formula, su proposta del Presidente o di due Consiglieri,



le modifiche da apportare a questo Statuto, la cui approvazione è demandata all'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

e) redige, nell'osservanza dello Statuto e della normativa di settore, regolamenti per l'ottimale funzionamento della FONDAZIONE, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti;

f) nomina il Vice Presidente od i Vice Presidenti, su proposta del Presidente;

g) nomina il Sovrintendente;

h) revoca il Sovrintendente per gravi e comprovate ragioni, con provvedimento motivato;

i) nomina il Segretario del Consiglio scegliendolo fra i dipendenti della FONDAZIONE con esperienza amministrativa;

l) approva, su proposta del Sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri ai quali si estenda il programma di attività;

m) autorizza la costituzione in forma autonoma di corpi artistici, al fine sia dello svolgimento di attività didattiche, sia di migliorare la preparazione del proprio personale artistico, nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 24;

n) autorizza l'accettazione di contributi, di donazioni e di eredità e prende atto dell'attribuzione di legati;

o) addiviene alla sottoscrizione di un protocollo di intesa contenente i principi della corretta manutenzione (ordinaria e straordinaria) del complesso immobiliare costituente il Teatro di San Carlo, nonché i criteri di attribuzione degli oneri economici conseguenti.

19.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

19.4. Al Presidente, al Vice Presidente od ai Vice Presidenti ed ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, in conformità alla normativa vigente, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico, un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio.

- Articolo 20 -

Norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

20.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

20.2. La convocazione del Consiglio d'Amministrazione è fatta dal Presidente con avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con telefax o messaggio di



posta elettronica spedito, allo specifico recapito, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati alla Fondazione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.

20.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

20.4. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che questo statuto non preveda maggioranze diverse per specifiche materie.

20.5. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

20.6. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere redatti dal Segretario del Consiglio e trascritti, in ordine cronologico, su un unico libro; essi

devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

20.7. Il Consiglio di Amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi membri.

20.8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Sovrintendente, con i medesimi poteri e prerogative degli altri Consiglieri, fatta eccezione per la seduta nella quale devono assumersi le delibere di cui al comma 19.2. lettere "g", "h" e "l".

20.9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori, a cui va inviato l'avviso di convocazione.

20.10. Se richiesto dal Sovrintendente od anche da un solo membro del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati ad assistere alle riunioni il Direttore Artistico e/o il Direttore Musicale (quest'ultimo se nominato).

- Articolo 21 -

Il Sovrintendente

21.1. Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Può essere revocato per gravi e comprovati motivi con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

21.2. Il Sovrintendente cessa dall'incarico unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

21.3. Il Sovrintendente è scelto tra persone dotate di speci-



fica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili.

21.4. Il Sovrintendente, sentito il Consiglio di Amministrazione, nomina e revoca il Direttore Artistico, il quale dovrà essere individuato tra i musicisti ed i musicologi italiani o stranieri più rinomati e di comprovata competenza. Il Direttore Artistico cessa dall'incarico insieme al Sovrintendente e può essere riconfermato.

21.5. Il Direttore Artistico coadiuva il Sovrintendente nella stesura dei programmi di attività e nella conduzione artistica della FONDAZIONE ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico.

21.6. Il Sovrintendente:

- tiene i libri e le scritture contabili della FONDAZIONE;
- sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria stabiliti dal Consiglio di Amministrazione predispone, di norma entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo per l'anno successivo da inviare entro i quindici giorni seguenti all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- predispone, di norma entro il 30 marzo di ogni anno, il bilancio di esercizio da inviare entro i quindici giorni successivi all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- di concerto con il Direttore Artistico, predispone i programmi di attività artistica e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle indica-

zioni dettate dal comma 19.2.1.;

- dirige e coordina il personale dipendente, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali, nel rispetto del vincolo di bilancio e dei programmi approvati;

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con le limitazioni previste dal comma 19.2. lettere "g", "h" e "l";

- può nominare, nel rispetto della normativa vigente, ferme restando le competenze del Direttore Artistico, collaboratori, tra cui il Direttore Musicale, della cui attività risponde direttamente.


- Articolo 22 -

Il Collegio dei Revisori

22.1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di un supplente. Un membro effettivo ed il membro supplente vengono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e siedono nell'Organo di Controllo in rappresentanza di quel Ministero. Gli altri due membri effettivi vengono invece così designati:

a) uno dall'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo ed

b) uno dal Consiglio di Amministrazione, che lo presceglie tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.



22.2. Il Collegio dei Revisori, designato ai sensi del comma 22.1., è nominato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo.

22.3. Il Collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

22.4. I Revisori restano in carica per quattro anni. Possono essere revocati per giusta causa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità di Governo competente per lo Spettacolo.

22.5. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 22.1.; nelle more il revisore mancante viene sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme a quelli in carica.

22.6. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e deve riferirne, almeno ogni trimestre, all'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con apposita relazione.

22.7. Il Collegio dei Revisori esercita inoltre il controllo contabile.

22.8. Il compenso dovuto ai Revisori viene determinato all'atto della nomina dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'onere conseguente è a carico del bilancio della FONDAZIONE.

22.9. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

22.10. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 e 2409-bis, comma 3 del codice civile.

TITOLO QUINTO = STRUTTURE INTERNE

- Articolo 23 -


Il Personale

23.1. La FONDAZIONE, al fine dell'elevazione tecnica, della specializzazione e della valorizzazione artistica del personale, assume ogni iniziativa utile, compatibilmente con i vincoli di bilancio.

23.2. I rapporti di lavoro dei dipendenti della FONDAZIONE sono disciplinati: dalle disposizioni del codice civile, dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, e dalla vigenti disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e sono costituiti e regolati contrattualmente.

23.3. La retribuzione del personale dipendente è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, che assicura altresì l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze della FONDAZIONE, con particolare riferimento al personale dipendente di cui al successivo articolo 24.

23.4. Il personale dipendente della Fondazione con rapporto a



tempo indeterminato usufruisce della stabilità di impiego, ai sensi del combinato disposto della Legge 15 luglio 1966 n. 604 e della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni.

23.5. Resta riservato alla FONDAZIONE ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro.

23.6. Nell'ambito dei rapporti con il personale trovano specifica applicazione l'art. 22 del Decreto Legislativo 29.6.1996 n. 367 e l'art. 3 del Decreto Legge 24.11.2000 n. 345, convertito in Legge 26.1.2001 n. 6.

23.7. Il personale dipendente della FONDAZIONE può avanzare domanda al Sovrintendente diretta ad ottenere l'autorizzazione a svolgere lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale. Il Sovrintendente, sentito il Direttore Artistico, potrà accogliere la richiesta purché ciò non pregiudichi il normale andamento delle attività della FONDAZIONE, non ne comprometta le esigenze produttive e non riduca il livello culturale ed artistico delle produzioni.


- Articolo 24 -

I Corpi Artistici

24.1. I corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività della FONDAZIONE, previa autorizzazione del

Consiglio di Amministrazione ed in presenza di espliciti impegni in ordine:

- a) al mantenimento del rapporto di lavoro con la FONDAZIONE da parte di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- b) alla tutela delle esigenze organizzative della Fondazione, con particolare riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attività;
- c) al riconoscimento alla Fondazione di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della FONDAZIONE.



TITOLO SESTO = BILANCI

- Articolo 25 -

L'esercizio finanziario e i bilanci

25.1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

25.2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Sovrintendente ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, da una nota integrativa e dalla relazione sulla ge-

stione.

25.3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FONDAZIONE, nonché il risultato economico dell'esercizio.

25.4. Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della FONDAZIONE.

25.5. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

25.6. Il bilancio di esercizio, entro trenta giorni dall'approvazione, viene depositato all'Ufficio del Registro delle Imprese e trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

25.7. Le eventuali eccedenze di gestione sono destinate alla attività della FONDAZIONE.

25.8. Il Sovrintendente predispone, di norma entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e lo sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione che dovrà provvedere all'approvazione entro il 31

dicembre dello stesso anno.

TITOLO SETTIMO = DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 26 -

Avvocatura

26.1. La FONDAZIONE può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, salvo che non intenda rivolgersi a legali del libero foro con decisione motivata del Sovrintendente.

- Articolo 27 -

La cessazione della Fondazione

27.1. Qualora, per qualsiasi ragione, la FONDAZIONE dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgano attività similari ed a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori, di cui al successivo comma 27.2., sentiti il Comune di Napoli, la Regione Campania e l'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo.

27.2. Accertate da parte dell'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo le cause che determinano la cessazione delle attività della FONDAZIONE, la stessa Autorità di Governo nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

27.3. Ai liquidatori e alla fase di liquidazione si applicano le norme dettate in materia dal codice civile per le società per azioni, in quanto compatibili.

Firmato: NASTASI SALVATORE - NOTAIO VINCENZO PULCINI



dicembre dello stesso anno.

TITOLO SETTIMO = DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 26 -

Avvocatura

26.1. La FONDAZIONE può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, salvo che non intenda rivolgersi a legali del libero foro con decisione motivata del Sovrintendente.

- Articolo 27 -

La cessazione della Fondazione

27.1. Qualora, per qualsiasi ragione, la FONDAZIONE dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgano attività similari ed a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori, di cui al successivo comma 27.2., sentiti il Comune di Napoli, la Regione Campania e l'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo.

27.2. Accertate da parte dell'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo le cause che determinano la cessazione delle attività della FONDAZIONE, la stessa Autorità di Governo nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

27.3. Ai liquidatori e alla fase di liquidazione si applicano le norme dettate in materia dal codice civile per le società per azioni, in quanto compatibili.

Firmato: NASTASI SALVATORE - NOTAIO VINCENZO PULCINI



Io Sottoscritto dott. prof. VINCENZO PULCINI,
Natale in Napoli, attesto che la presente copia
composta di n. ²⁰..... fogli è conforme al
suo originale. Si rilascia, per gli usi consentiti
dalla legge, in Napoli, oggi 07 NOV. 2011

